Disposizioni in materia di sicurezza urbana



Obiettivi Generali

L'obiettivo del Ddl è contrastare con strumenti nuovi e norme più stringenti la criminalità urbana.



Contenuti

- Il Ddl punisce lo sfruttamento dei minori in attività criminali o nell'accattonaggio.
- Rende più efficace la collaborazione tra i prefetti e i sindaci e attribuisce a questi ultimi maggiori strumenti per contribuire a garantire la sicurezza pubblica.
- Rafforza la collaborazione operativa tra le Forze dell'ordine e i Vigili urbani.
- Attribuisce ai prefetti il potere di espulsione, sulla base della normativa UE, dei cittadini comunitari per ragioni di pubblica sicurezza.
- Rende più facilmente perseguibili reati come l'occupazione di suolo pubblico e i danneggiamenti.



I minori/1

Il disegno di legge sanziona in modo severo chi sfrutta i minori, chi li costringe a pratiche avvilenti a sfondo economico, chi li rende partecipi di attività criminose. In particolare:

- Delinea una nuova fattispecie di reato l'impiego di minori nell'accattonaggio che punisce con la reclusione fino a 3 anni chi si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici, oppure chi permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.
- Introduce due nuove pene accessorie: la perdita della potestà del genitore e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla curatela, nel caso in cui i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, siano commessi rispettivamente dal genitore o dal tutore.



I minori/2

- Per contrastare la diffusione della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi si punta su un'azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni, in modo da creare una sorta di "cintura sanitaria" intorno ai minori delinquenti. Sono previste, in questo senso, aggravanti per i maggiorenni nel caso in cui il reato viene compiuto con la partecipazione di un minore di anni 18.
- Vengono finanziate adeguatamente misure di assistenza e di protezione dei minori.



Le funzioni del sindaco

L'apporto degli enti locali è un valore aggiunto nella garanzia della sicurezza pubblica e il ruolo del sindaco può essere valorizzato ai fini di tale garanzia. In questo senso il Ddl:

- Estende anche ai pericoli per la "sicurezza urbana" la facoltà del sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, facoltà oggi prevista solo per eliminare gravi pericoli all'incolumità pubblica.
- Rafforza la collaborazione tra sindaco e prefetto. Il primo, infatti, comunica l'adozione di provvedimenti che riguardano la sicurezza al prefetto, che può intervenire, in una visione strategica, con tutti gli strumenti ritenuti necessari. In particolare per evitare uno spostamento di attività illecite da un Comune all'altro, il prefetto, nel caso di provvedimenti adottati dal sindaco sulla sicurezza, può indire una conferenza alla quale partecipano i sindaci, il Presidente della provincia e altri soggetti interessati.



Collaborazione vigili urbani-forze dell'ordine

- I piani coordinati di controllo del territorio definiscono rapporti di reciproca collaborazione tra il personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Procedure più efficaci saranno stabilite per assicurare l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato nel caso di interventi nella flagranza dei reati.
- Viene estesa la facoltà di accesso diretto alla banca dati dei veicoli rinvenuti ed a quella dei documenti di identità rubati o smarriti; viene introdotta anche la facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).



Il potere di espulsione dei prefetti/1

- La riforma attribuisce al prefetto il potere di allontanamento dal territorio nazionale di cittadini comunitari, sulla base della direttiva UE, per motivi di pubblica sicurezza;
- L'allontanamento resta di esclusiva competenza del ministro solo per
 - i cittadini dell' Unione che soggiornano in Italia da più di dieci anni o sono minori;
 - motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
- I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi, come prevede la normativa europea, quando il comportamento del comunitario compromette la dignità umana o i diritti fondamentali della persona, oppure compromette l'incolumità pubblica rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.



Il potere di espulsione dei prefetti/2

- Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore.
- La violazione del divieto di reingresso viene trasformata da contravvenzione in delitto e punita con la reclusione fino a tre anni.



L'allontanamento per mancanza di mezzi di sussistenza

Già oggi, sulla base delle direttive Ue, un cittadino straniero comunitario può essere allontanato se viene individuato sul territorio nazionale sprovvisto di mezzi legali di sostentamento da oltre tre mesi. Il problema, però, è che in questo caso l'allontanamento, in base alle norme europee, non comporta il divieto di reingresso. E quindi lo strumento non è di utile applicazione.

Per rendere questo strumento più efficace, la riforma prevede che il destinatario del provvedimento debba consegnare al Consolato italiano nello Stato Ue di nazionalità un'attestazione di ottemperanza all'allontanamento.

L'inosservanza comporta la sanzione, a carico del cittadino Ue individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.



Danneggiamenti

- Viene aggravata la pena per i reati di danneggiamento e di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano.
- Si prevede che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.



Occupazione abusiva di luogo pubblico

- In caso di occupazione abusiva di luogo pubblico si prevede che il sindaco (o il prefetto per le strade extraurbane) possa disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine. Lo stesso vale per l'esercente che non adempie agli obblighi di pulizia e decoro degli spazi antistanti l'esercizio.
- Qualora si tratti di occupazione a fini di commercio è anche prevista la trasmissione del relativo verbale di accertamento agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate.
- Un contributo finanziario straordinario è attribuito alle città d'arte per predisporre adeguate misure di tutela del decoro delle aree di valore monumentale, artistico, storico o archeologico.



Manifestazioni sportive

- Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati o comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
- La disposizione si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.



Armi giocattolo

L'ultimo articolo del provvedimento prevede norme per perfezionare il sistema di prevenzione circa l'uso e il porto delle armi inoffensive. Queste ultime, infatti, vengono sempre più usate con estrema efficacia per commettere rapine.

Si prevede, allora, che:

il questore possa imporre alle persone condannate per delitti non colposi il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità di offensiva, i giocattoli riproducenti armi e i simulacri di armi.



Violenza familiare su donne straniere

Le donne straniere che denunciano violenze familiari – o vittime di violenze familiari sulle quali è in corso un'indagine – possono ricevere dal questore un permesso di soggiorno per motivi protezione umanitaria. Il permesso di soggiorno è legato a un percorso di integrazione che non lascia sola la donna vittima di violenze.